



CRISTIANO MATTEI

**SISTEMI ELETTORALI,
SISTEMI PARTITICI E
PARTECIPAZIONE POPOLARE
NELLE FORME DI GOVERNO
NEO-PARLAMENTARE
E SEMIPRESIDENZIALE**





ISBN
979-12-5994-126-8

PRIMA EDIZIONE
ROMA GIUGNO 2021

INDICE

- 7 Capitolo I
 Germania
 1.1. L'organizzazione dei poteri nell'esperienza weimariana: criteri parlamentari e presidenziali a confronto, 7 – 1.2. La forma di governo tedesca tra dato normativo e prassi, 10 – 1.3. Il sistema elettorale tedesco, 32 – 1.4. Sistema partitico e partecipazione elettorale, 44.
- 91 Capitolo II
 Francia
 2.1. Il complesso funzionamento dell'architettura istituzionale francese tra convenzioni e revisioni costituzionali, 91 – 2.2. Il sistema elettorale e i partiti politici, 146 – 2.3. Partecipazione popolare, 164.
- 175 Capitolo III
 Spagna
 3.1. La forma di governo in Spagna tra prescrizione normativa e implementazione, 175 – 3.2. Il sistema elettorale, 183 – 3.3. Il sistema partitico spagnolo e la partecipazione elettorale, 199.
- 219 Capitolo IV
 Sistemi elettorali, sistemi partitici e partecipazione elettorale in Spagna, Francia e Germania. Percorsi e analisi in un'ottica comparatistica
 4.1. Premessa, 219 – 4.2. Brevi cenni sull'evoluzione (storica) dei poteri in Germania, Francia e Spagna, 220 – 4.3. I sistemi elettorali in chiave comparata, 221 – 4.4. I sistemi partitici, 228 – 4.5. La stabilità degli esecutivi, 233 – 4.6. La partecipazione elettorale di democrazie in apparenza similari, 235.
- 241 *Bibliografia*

CAPITOLO I

GERMANIA

1.1. L'organizzazione dei poteri nell'esperienza weimariana: criteri parlamentari e presidenziali a confronto

L'analisi dell'impianto costituzionale tedesco attinente l'organizzazione dei poteri non può prescindere dalla fallimentare esperienza della Repubblica di Weimar (1919-1933), dall'ascesa del totalitarismo nazionalsocialista (1933-1945) e dall'avvento dell'occupazione militare (1945-1948).

Siffatti eventi negativi, invero, mossero i costituenti tedeschi a configurare un nuovo assetto democratico volto all'esclusione dei meccanismi politici ed istituzionali che, di fatto, portarono alla deriva la Repubblica di Weimar.

In particolare, i costituenti si convinsero che fosse necessario il superamento del dualismo weimariano (basato – da un lato – sull'autorità della figura del Capo dello Stato e – dall'altro – sulla centralità del Parlamento) e l'abbandono del sistema proporzionale puro che avrebbe favorito il “multipartitismo esasperato” e l'ascesa di partiti antisistema in seno all'organo assembleare. Così, essi giunsero alla configurazione di un nuovo ordinamento con caratteristiche proprie di democraticità e decentramento⁽¹⁾.

La Costituzione di Weimar, invece, conteneva un sistema *sui generis* di organizzazione dei poteri, i cui elementi erano avulsi dalla *communis opinio* diffusa tra i giuristi circa le tradizionali categorie analitiche concernenti le “forme di Stato” e le “forme di governo”.

(1) In tal senso, cfr. C. MORTATI, *Lezioni sulle forme di governo*, Cedam, Padova, 1973, p. 200.

Nello specifico, sebbene siffatta articolazione dei poteri ne consentiva l'iscrizione nell'alveo della forma di governo parlamentare, ivi si introducevano criteri propri dei sistemi presidenziali.

Lo schema dualista concepiva una posizione formalmente paritetica tra il Presidente e l'organo assembleare, entrambi di derivazione popolare, rimettendo il mandato di questi al corpo elettorale in caso di insanabili conflitti tra i medesimi organi costituzionali.

In un quadro di irreversibile debolezza dei Governi nazionali e dei dispositivi di responsabilità politica, è opportuno analizzare la figura del Capo dell'esecutivo anche sotto il profilo dei rapporti con la propria compagine governativa. Da questo punto di vista, il Cancelliere risultava essere un "*primo tra ineguali*" che consolidava l'accordo preventivo dei partiti, essendo privo di un potere decisionale forte. L'assenza di una investitura democratica e diretta, svuotava di fatto le prerogative dell'organo di direzione dell'esecutivo a totale vantaggio degli organi legittimati democraticamente.

Il sistema di ripartizione delle attribuzioni era caratterizzato da sovrapposizioni e confusioni di ruolo.

In tal guisa, il Cancelliere veniva a svolgere un ruolo marginale e subalterno. Nonostante il fatto che i ministri avevano un'autonoma sfera di competenza, connessa ad una individuale responsabilità dinanzi al Parlamento, il Cancelliere era legato al principio parlamentare (con la clausola "*aut simul stabunt aut simul cadent*") e subordinato al principio presidenziale che, in ossequio alla prescrizione normativa contenuta nell'art. 53 della Cost. di Weimar, rimetteva al Capo dello Stato la nomina e la eventuale destituzione dello stesso, indebolendone la posizione di autorità preposta al vertice dell'esecutivo.

Sullo sfondo, la presenza dominante dei partiti politici frammentava l'azione governativa, ridimensionando ulteriormente il margine di manovra del Capo del Governo come organo incaricato della direzione politica dello Stato.

L'adozione di un sistema elettorale proporzionale puro, peraltro, consentiva la rappresentanza finanche alle organizzazioni politiche partitiche di modeste dimensioni. Anche queste, pertanto, partecipavano alle negoziazioni che si costituivano dopo le elezioni per la determinazione dell'apparato decisionale.

La frammentazione della rappresentanza e la contestuale instabilità, quindi, sono state interpretate come le conseguenze negative e inevitabili della scelta del sistema proporzionale puro.

Tuttavia, “i mali” attribuiti al sistema proporzionale derivano semmai da un particolare clima politico, dalla disomogeneità della società e dall’evoluzione degli equilibri tra i partiti, piuttosto che dal metodo di trasformazione dei voti in seggi *ope legis*.

Dunque, i caratteri generali dell’impianto istituzionale e le dinamiche interne del sistema politico indicavano una realtà politica tutt’altro che solida. Una realtà lacerata dal disordine e dall’indeterminatezza dell’organizzazione dei poteri, scevra di una struttura governativa forte e carente sotto il profilo delle decisioni e dell’imputazione delle relative responsabilità.

Se, nel contesto weimariano, il dibattito della dottrina tedesca si incentrava sull’esigenza di unità dello Stato e coordinamento dell’azione di Governo, nel II Dopoguerra a Bonn, la riflessione tra i costituenti era basata sulla delicata questione legata alla stabilità governativa⁽²⁾.

Nell’intento di porre in essere delle misure orientate al raggiungimento di un più coerente ed efficiente esercizio del potere esecutivo, si è preferito introdurre istituti che favorivano la stabilità governativa⁽³⁾, temperando quelli della rappresentanza (costringendo i gruppi politici ad incontrarsi piuttosto che a dividersi) e introducendo altresì meccanismi di *checks and balances* tra i diversi organi al fine di riequilibrare i poteri.

Occorreva neutralizzare il dualismo weimariano salvaguardando parte della tradizione tedesca. Pertanto, il costituente di Bonn ha confermato il “parlamentarismo” questa volta, però, esplicitamente ispirato ai principi pro-

(2) Per le riflessioni *ad hoc* sul regime weimariano, in via riassuntiva, si veda il contributo di J. AMPHOUX, *Le chancelier Fédéral dans le régime constitutionnel de la République d’Allemagne*, Paris, 1962, p. 164 ss. Sulle differenze con il sistema della L.F. del ’47, cfr. W. DIRKS, *Der restaurative charakter der epoche*, in *Frankfurter Hefte*, n. 5, 1950, pp. 942-954; E. KOGON, *Die aussichten der restauration*, in *Frankfurter Hefte*, n. 7, 1952, pp. 165-177. Tali Autori erano convinti che il consolidamento della nuova Repubblica democratica fosse la sintesi della collaborazione tra cattolici e forze di sinistra. *Contra*, F.R. ALLEMANN, *Bonn ist nicht Weimar*, Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1956, *passim*. che contrappose la fragilità del modello weimariano con il successo della Costituzione di Bonn, riponendo nella centralità della stabilità governativa il rinnovamento della democrazia tedesca. Si noti, altresì, che le due contrapposte tesi partivano entrambe dall’analisi del concetto di democrazia sotto il mero profilo contenutistico. Per una dettagliata analisi storica, peraltro, cfr. A. FERRETTI, *Bonn non fu Weimar: cesure, modernizzazione e scelta occidentale della Bundesrepublik nella storiografia degli anni Novanta*, in *Ricerche di storia politica*, n. 3, 2000, pp. 391-405.

(3) Si veda, ad esempio, l’istituto della mozione di sfiducia costruttiva disciplinata dall’art. 67, comma 1 del *Grundgesetz*.

pri della “razionalizzazione parlamentare” e scevro di criteri presidenziali.

In questo quadro, si è sviluppato il dibattito che diede avvio, in sede costituente, ai lavori per la codificazione della Legge Fondamentale di Bonn.

1.2. La forma di governo tedesca tra dato normativo e prassi

Il *Grundgesetz* ridefinì la struttura dei rapporti fra i poteri imboccando una strada innovativa.

Nello specifico, si intervenne sulla figura del Capo dell’esecutivo mediante il ridimensionamento delle prerogative del Capo dello Stato, la legittimazione democratica indiretta dello stesso e la correzione del metodo di trasformazione dei voti in seggi.

L’analisi della posizione del *Bundespräsident* ci consente di osservare, *ab initio*, i fattori di discontinuità rispetto alla Repubblica di Weimar e valutare l’attuale forza di tale carica pubblica in ordine agli altri poteri previsti dal vigente ordinamento costituzionale.

Il Presidente federale è eletto per la durata di cinque anni da un organo *ad hoc*, l’Assemblea federale⁽⁴⁾, a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, al terzo scrutinio, è ammessa la maggioranza relativa. È consentita, altresì, la rielezione consecutiva dello stesso una sola volta (art. 54, comma 2, del *Grundgesetz*).

A ben vedere, rispetto all’esperienza di Weimar, il mandato presidenziale è stato ridotto da sette a cinque anni e l’investitura democratica (un tempo diretta) è stata sostituita con quella indiretta. Se i primi due elementi giustificano un affievolimento della figura del Capo dello Stato rispetto al modello antecedente, però le modalità di elezione ne pregiudicano la posizione di neutralità *stricto sensu*.

Nonostante la tendenza dei padri costituenti fosse orientata alla configurazione di un modello che avesse come presupposto il bilanciamento dei poteri, il *quorum* prescelto potrebbe invero determinare una eventuale nomina politica del *Bundespräsident*. Potrebbe verificarsi, infatti, che la scelta ricada su una personalità politica omogenea al partito predominante.

La scelta del Presidente federale è rimessa, pertanto, alla volontà di un nu-

(4) Convocata dal Presidente del *Bundestag* e composta dai membri della Camera bassa e da un numero uguale di membri eletti con criterio proporzionale dalle assemblee elettive dei *Länder* (art. 54, comma 3 e 4, del GG).

cleo ristretto di organizzazioni politiche partitiche. Questo rischio diventa ancora più reale nel caso in cui lo stesso venga eletto a maggioranza semplice. Se ciò accadesse, potrebbe determinarsi, sotto il profilo dell'esercizio delle proprie funzioni, una concreta ingerenza nella sfera di indirizzo politico.

A ciò si aggiunga che il *Bundestag* dura in carica quattro anni, mentre il Presidente federale ricopre la propria carica pubblica per cinque anni.

Nei sistemi parlamentari classici, il mandato di durata superiore di cui è investito il Capo dello Stato, rispetto agli altri organi costituzionali, trova la propria *ratio* nella tipica funzione di guardiano "neutrale" delle istituzioni.

Tuttavia, per ben due legislature e mezzo (senza computare gli eventuali scioglimenti anticipati), in questo contesto il *Bundespräsident* sarebbe in grado di influenzare, con effetti positivi e/o negativi, l'azione di Governo.

In tale ottica, si richiede un'attenta disamina delle prerogative presidenziali, al fine di analizzarne l'interferenza funzionale nelle relazioni con gli altri organi istituzionali.

Rispetto al Presidente del *Reich*, l'attuale *Bundespräsident* è privo di poteri esecutivi. I suoi interventi non consentono di erigersi a "*reggitore dello Stato*"⁽⁵⁾, ove si presentino casi di inefficienza o paralisi del sistema parlamentare. Non si rimette altresì alla sua totale discrezionalità lo scioglimento anticipato dell'organo legislativo, salvo i casi disciplinati dagli artt. 63, quarto comma e 68, primo comma del *Grundgesetz*⁽⁶⁾.

L'autorità e il comando delle forze armate non rientrano nell'esercizio delle funzioni presidenziali (come previsto invece, nel caso di specie, dall'ordinamento italiano), ma tali competenze sono demandate, ai sensi dell'art. 65 a) del *Grundgesetz*, al ministro della Difesa.

Di contro, il *Bundespräsident* rappresenta la Nazione nei rapporti internazionali (art. 59, comma 1 del *Grundgesetz*) e, soprattutto, ha il compito di favorire un clima di equilibrio in seno agli organi istituzionali interni.

Oltre alle funzioni ivi enunciate, a determinate condizioni, nomina e revoca il Cancelliere, i ministri, i giudici, i funzionari federali, gli ufficiali e i sottufficiali (artt. 60 e 63 del *Grundgesetz*). Verifica preliminarmente, altresì, la legittimità costituzionale delle leggi, promulga le stesse ai sensi dell'art. 82 del *Grundgesetz*, concede la grazia (art. 60, comma 2 del *Grundgesetz*) e

(5) Limitatamente al caso italiano, si veda il contributo di C. ESPOSITO, *Capo dello Stato – controfirma ministeriale*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 35 ss.

(6) Sulla posizione del *Bundespräsident* si veda R. HERZOG, *Relikte des konstitutionellen Verfassungswesens im Grundgesetz*, in *Festschrift für Rudolf Morsey*, München, 1992, p. 85 ss.

dichiara lo “*stato di emergenza legislativa*” per un progetto di legge respinto dalla Camera bassa, pur avendone il Governo dichiarato l’urgenza, qualora il *Bundestag* non venga sciolto in seguito all’esito negativo della mozione di fiducia presentata dal Cancelliere (art. 81 del *Grundgesetz*).

L’art. 58 del *Grundgesetz* dispone peraltro che gli atti presidenziali sono sottoposti alla controfirma del Cancelliere o dei ministri competenti al fine di ottenerne la validità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il *Bundespräsident* non dovrebbe essere titolare di effettivi poteri, dal momento che quasi tutti gli atti di quest’ultimo, sostanzialmente, sono propri di altri soggetti. Da ciò si spiega l’irresponsabilità in ambito politico della figura del Capo dello Stato.

Non è casuale, tuttavia, che il costituente abbia sottratto all’istituto della controfirma esclusivamente gli atti concernenti la nomina e la revoca del Cancelliere, l’eventuale scioglimento della Camera bassa (qualora il Cancelliere non ottenga la maggioranza relativa ai sensi dell’art. 63, comma 4 del *Grundgesetz*) e i casi in cui si presentino le condizioni previste dall’art. 69, comma 3 (*prorogatio* delle funzioni del Cancelliere e/o dei ministri sino alla designazione dei propri successori su richiesta del Presidente federale).

Fin da ora, in proposito, possiamo rilevare un giudizio tutto sommato positivo, da parte dell’opinione pubblica, sul ruolo e sulla condotta dei differenti Capi di Stato che si sono succeduti nella Repubblica federale tedesca⁽⁷⁾.

Con riferimento alle attribuzioni e alle modalità di elezione del *Bundespräsident*, possiamo asserire, senza riserva alcuna, che tale figura, formalmente simbolo di unità nazionale, abile arbitro e moderatore del regolare funzionamento delle istituzioni potrebbe comunque influenzare, ritardare e/o ostacolare l’azione di Governo.

Va osservato, in particolare, che la rappresentanza dell’identità nazionale, il prestigio sul piano internazionale, la funzione simbolica, nonché quella di arbitro delle istituzioni, abilmente esercitate da una personalità forte, carismatica, tanto più “politicizzata”, confermano il timore che l’immagine presidenziale possa assumere forme che vadano oltre la portata delle disposizioni costituzionali a lui riservate, svuotandone *de facto* la figura di garan-

(7) A tal riguardo, cfr. V. Götz, *Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi: l’esperienza tedesca*, in AA.VV. (a cura di L. Mezzetti e V. Piergigli), *Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi: modelli comparati e riforme istituzionali in Italia*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 44 ss. Tuttavia, recentemente il *Bundespräsident* (Christian Wulff) si dimise in seguito ad uno scandalo legato a prestiti a tasso agevolato.

zia e di moderatore di eventuali crisi istituzionali.

Di tal guisa, occorre ora chiedersi fino a che punto il *Bundespräsident* possa ampliare le proprie prerogative.

Sembra, al riguardo, che il proprio limite esplicito sia contenuto nelle disposizioni della Carta fondamentale.

L'art. 61 del *Grundgesetz* infatti, determina l'irresponsabilità politica del *Bundespräsident*, prevedendone però una potenziale responsabilità sotto il mero profilo giuridico.

A tal uopo, è previsto l'istituto della messa in stato d'accusa del *Bundespräsident*, su richiesta del *Bundestag* o del *Bundesrat*, dinanzi al Tribunale costituzionale tedesco «per violazione intenzionale della Legge fondamentale o di un'altra legge federale» (art. 61 del *Grundgesetz*).

Tali misure sono state adottate dal costituente al fine di porre un limite alle prerogative presidenziali e nell'ottica di sancirne la funzione di neutralità.

Tuttavia, per comprendere il grado di effettività del potere presidenziale occorre un'attenta disamina del grado di interazione dello stesso con gli altri organi istituzionali che configurano la forma di governo tedesca.

Per quanto concerne la formazione del Governo, ai sensi dell'art. 63 del *Grundgesetz*, è il *Bundestag*, previa indicazione del *Bundespräsident*, a determinare l'investitura dell'organo incaricato della direzione politico-esecutiva dello Stato.

È indubbio che la formazione del Governo trovi una precisa e minuziosa disciplina nelle disposizioni costituzionali.

Al riguardo, le differenti ipotesi di designazione del Capo dell'esecutivo rispondono al tentativo, finora riuscito, di assicurare allo stesso la guida del Governo per l'implementazione delle misure volte alla salvaguardia della struttura federale, sociale e democratica dell'ordinamento tedesco, nel rispetto della prescrizione normativa contenuta nell'art. 20, comma 1 del *Grundgesetz*.

In proposito, qualora la proposta del *Bundespräsident* dovesse divergere dalle indicazioni politiche partitiche legate all'esito elettorale o nell'ipotesi in cui il candidato Cancelliere non ottenga la maggioranza assoluta in sede di fiducia, il costituente rimette la decisione ultima al *Bundestag* (art. 63, comma 3 del *Grundgesetz*). Sicché, spetta alla Camera bassa, entro quattordici giorni successivi alla prima votazione, eleggere un'altra personalità a maggioranza assoluta.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4 del *Grundgesetz*, decorso il suddetto termine, in assenza di designazione del candidato Cancelliere, ha luogo "imme-

diatamente” una terza elezione.

In questa fase, nel caso, abbastanza improbabile, il candidato Cancelliere ottenga la maggioranza assoluta, entro sette giorni dalla elezione, “*deve*” essere nominato dal *Bundespräsident*. Di converso, qualora ottenga la maggioranza relativa, nello stesso termine il Capo dello Stato «deve nominarlo o sciogliere il Bundestag».

A ben vedere, per le prime due elezioni del candidato Cancelliere, si evince un protagonismo della Camera bassa o, più esattamente, dei partiti politici ivi rappresentati.

Tuttavia, in caso di mancata elezione “piena” del Cancelliere nelle prime due ipotesi di votazione, il costituente demanda al *Bundespräsident*, in qualità della sua funzione di arbitro nelle crisi sistemiche, il potere di nominare il candidato Cancelliere eletto a maggioranza semplice o di sciogliere la Camera bassa, rimettendo così alla volontà popolare il compito di dirimere il conflitto costituzionale.

Tale meccanismo rende fino in fondo l’idea della posizione costituzionale privilegiata del *Bundespräsident* e, contestualmente, riduce la portata delle prerogative dell’organo assembleare.

Di tal guisa, sembra evidente che il *Bundespräsident* potrebbe nominare una personalità politicamente affine ai suoi orientamenti.

Ora, occorre chiedersi quali criteri, regolati dalle convenzioni costituzionali, condizionino la proposta del Presidente in merito alla scelta del Cancelliere.

Dal combinato disposto degli artt. 63, comma 1 e 67, comma 1 del *Grundgesetz*, deriva l’investitura indiretta del Capo del Governo ad opera del *Bundestag*, senza preventivo “*dibattito*”⁽⁸⁾, previa proposta del Presidente. Il diritto di proposta è previsto solo in caso di prima votazione ed è da ritenersi un mero atto formale, subordinato all’esito delle elezioni parlamentari.

Dalle prime elezioni democratiche del 1949 fino ad oggi, il candidato Cancelliere è sempre stato eletto alla prima votazione e l’ingerenza del *Bundespräsident* non si è mai estesa *ultra vires*, essendosi lo stesso attenuto a forme di collaborazione di natura procedurale⁽⁹⁾.

(8) Tale criterio ha lo scopo “*di evitare le prese di posizione troppo nette e troppo rigide da parte dei gruppi parlamentari sul programma politico del Cancelliere*”: C. MORTATI, *Lezioni sulle forme*, cit., p. 289.

(9) Heinrich Lübke, Presidente aspramente criticato, fu l’unico a tentare, invano, di condizionare le scelte partitiche durante le elezioni del 1965, sostenendo la formazione di

A norma dell'art. 64, comma 1 del *Grundgesetz*, «I ministri federali sono nominati e revocati dal Presidente federale su proposta del Cancelliere federale». Mediante l'attribuzione del potere di nomina e revoca dei membri del Governo riconosciuta in capo all'organo monocratico, si riconduce l'organo collegiale a mero organo ausiliare del Cancelliere, facendo corrispondere alle maggiori responsabilità di quest'ultimo maggiori poteri.

Formalmente, il disposto, prevedendo un criterio proprio dei sistemi presidenziali, rafforza la posizione del Capo dell'esecutivo ma, sostanzialmente, la nomina dei membri del gabinetto è il prodotto degli accordi di coalizione in seno alla maggioranza⁽¹⁰⁾.

Trattasi, in generale, di scelte volte a valorizzare sensibilmente criteri ascrivibili, a scapito di quelli meritocratici.

Che il potere del Cancelliere eletto di nominare e congedare i membri dell'esecutivo non possa essere esercitato in solitudine è un dato evidente, sebbene diversamente si sono orientati, nelle varie fasi e a seconda delle circostanze, i percorsi e le ponderazioni prodromiche alle scelte.

Nel sistema tedesco, non vi è un esplicito dovere costituzionale del *Bundespräsident* di formalizzare la scelta del Cancelliere in merito alla propria compagine governativa.

Pertanto, la mancanza di un preciso disposto in merito se, da una parte, rende indefinito l'ambito di competenza presidenziale, dall'altra, è foriero di controversie dottrinarie.

La *summa divisio* tra la dottrina favorevole al potere del Capo dello Stato di opporsi alla nomina di un ministro e quella che ritiene inammissibile tale prerogativa, nasce in linea di principio dalla terminologia contenuta nell'art. 64, comma 1 del *Grundgesetz*⁽¹¹⁾.

In altri termini, si discute se interpretare al presente “imperativo” i termini “*nomina*” e “*revoca*” sull'investitura e/o alla destituzione dei membri

una “Grande coalizione”. Sul punto, si veda S. FILIPPONE THAUERO, *Il ruolo del cancelliere federale secondo la legge fondamentale*, Giappichelli, Torino, 1994, p. 35. Per un'analisi sul ruolo del Capo di Stato cfr. altresì, Y. MÉNY, *Istituzioni e politica – Le democrazie: Germania, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia*, Maggioli, Rimini, 1995, p. 365 ss.

(10) Tutti i Governi che si sono succeduti dal 1949 ad oggi sono stati Governi di coalizione eccetto quello presieduto da Schmidt nel 1982, per soli quattordici giorni.

(11) Si vedano, fra gli altri, E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung*, Duncker & Humblot GmbH, Berlin, 1964, p. 140 ss., e (in direzione contraria) W. KALTEFLEITER, *Die Funktionen des Staatsoberhauptes in der parlamentarischen Demokratie*, Westdeutscher Verlag Köln und Opladen, 1970, p. 224 ss.